



QUESTURA DI RIETI

UFFICIO GABINETTO

Segreteria Affari Generali – Ordine e Sicurezza Pubblica

Cat. A.4/Gab. 2020

Rieti, 30 aprile 2020

Ordinanza di servizio nr. 417/2020

OGGETTO: D.L. 25 marzo 2020, nr. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. del 26 aprile 2020
Rieti e provincia. - **Operazioni straordinarie di controllo del territorio. Servizi dal 4 maggio al 17 maggio 2020.**

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di	Rieti
Al Sig. Comandante Servizio Associato di Polizia Locale "Bassa Valle del Velino"	Antrodoco
Al Sig. Comandante dell'Unione dei Comuni della "Bassa Sabina"	Poggio Mirteto
Al Sig. Comandante l'Unione dei Comuni "Nova Sabina"	Selci
Al Sig. Comandante l'Unione dei Comuni della Valle dell'Olio"	Frasso Sabino
Al Sig. Comandante l'Unione dei Comuni "Val D'Aia"	Cottanello

e, per conoscenza:

Al Sig. Prefetto	Rieti
Al Sig. Vicario	Sede
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri	Rieti
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza	Rieti
Ai Sigg. Dirigenti Divisioni ed Uffici della Questura	Sede
Al Sig. Dirigente Sezione Polizia Stradale	Rieti

^^^^^^

In considerazione dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, che ha disposto, **con decorrenza 4 maggio 2020**, la rivisitazione delle misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, si rende necessaria la predisposizione di idonei servizi di ordine e sicurezza pubblica, finalizzati alla prevenzione di comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele contemplate nelle disposizioni emanate per l'emergenza epidemiologica in atto.

Al riguardo, si elencano le principali prescrizioni contenute nelle disposizioni emanate:

- l'art. 1 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 dispone il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; l'accesso ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici (che, eventualmente, possono essere temporaneamente chiusi con ordinanza del Sindaco) è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del mantenimento della distanza interpersonale. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza da ogni altra persona di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; le sessioni di allenamento di atleti professionisti e di quelli non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle federazioni sportive nazionali, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, e solo per gli atleti di discipline sportive individuali;
- sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, (esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualsiasi tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati);
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite quelle funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni alle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- è fatto divieto agli accompagnatori di pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze ed accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto, così come l'accesso a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- sono consentite unicamente le attività commerciali al dettaglio individuate nell'allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020;

- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno di stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio e di rifornimento carburante, ad eccezione di quelle sulle autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, sempre con il rispetto della distanza minima di sicurezza;
- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvenga in modo dilazionato, che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda, per tali esercizi il rispetto delle misure indicate nell'allegato 5 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (pulizia ed igiene ambientale, ricambio d'aria, disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani, utilizzo di mascherini in luoghi ed ambienti chiusi, uso di guanti usa e getta. Per i locali fino a 40 mq può accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori).
- sono sospese nell'interno territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

Appare pertanto assolutamente necessario che la Polizia Locale dei comuni della provincia concorra, con le Forze di Polizia, per le quali viene emanata specifica ordinanza di servizio, ad un servizio di controllo straordinario del territorio per vigilare sull'osservanza delle norme governative emanate per contenere il contagio da COVID-19.

Tali servizi di controllo straordinario del territorio dovranno essere finalizzati a verificare le ragioni della movimentazione delle persone, accertando la veridicità delle autodichiarazioni, e dovranno assolutamente evitare ogni forma di assembramento di persone.

Premesso, quanto sopra, i **Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Rieti, dal 4 maggio al 17 maggio 2020**, sono pregati di rafforzare i controlli, a mezzo dei dipendenti Comandi di Polizia Locale, ognuno per il proprio territorio di competenza, con particolare riguardo alle principali vie di comunicazione, **comunicando, preventivamente, all'Ufficio di Gabinetto il numero di tutte le pattuglie predisposte per la circostanza e la fascia oraria di impiego.**

I Sigg. Comandanti dei Servizi Associati di Polizia Locale: "Bassa Valle del Velino", "Bassa Sabina", "Nova Sabina", "Valle dell'Olio" e "Val D'Aia", sono pregati di predisporre analoghi servizi di controllo del territorio comunicando preventivamente all'Ufficio di Gabinetto la consistenza numerica, le aree e le fasce orarie di impiego delle pattuglie predisposte per la circostanza.

Al personale della Polizia Locale impiegato nei servizi disposti con la presente ordinanza verrà corrisposta l'indennità giornaliera per i servizi di Ordine Pubblico, purché il servizio abbia una durata non inferiore alle quattro ore, così come previsto dalle vigenti disposizioni.

Per il Comune di Rieti è stata predisposta apposita specifica ordinanza.

Di ogni notizia di rilievo, si dovrà, inoltre, dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di Gabinetto.

Cer.

IL QUESTORE
(Di Lorenzo)